

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 DICEMBRE 1964

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della politica perseguita dall'Italia nei confronti dei Paesi africani in via di sviluppo che da pochi anni hanno acceduto all'indipendenza, presenta primaria importanza una particolare forma di assistenza tecnica, consistente nella razionale organizzazione delle Forze armate e di Polizia per il mantenimento della sicurezza generale interna, nonché della Guardia di finanza, o Corpi similari, per il sicuro e ordinato sviluppo economico in detti giovani Stati.

Il presente disegno di legge prevede appunto una tale forma di assistenza, con un onere finanziario complessivo di lire 1 mi-

liardo 200 milioni, ripartito in parti uguali in tre esercizi finanziari.

Dei vari Paesi africani che potranno usufruire di detta assistenza è fatto espresso riferimento alla Somalia, in quanto si intende che sia appunto questo Paese a beneficiare in misura preponderante delle provvidenze previste nel presente disegno di legge. Ciò in considerazione dei particolari legami esistenti fra l'Italia e la Somalia nonché in armonia con gli indirizzi assunti dal Governo italiano in occasione della stipulazione delle varie convenzioni con la Somalia all'atto della accessione alla indipendenza. Sempre per quanto si riferisce alla Somalia, giova

anche far presente che si intende di accordare l'assistenza alle sole Forze di polizia ed alla Guardia di finanza, ad esclusione cioè delle Forze armate vere e proprie, in quanto per queste ultime il Governo di Mogadiscio si è già assicurato una considerevole assistenza da parte di altri Paesi.

Considerato che per il suo carattere eminentemente tecnico l'assistenza in questione, per risultare più efficace, deve essere attuata con una certa gradualità nel tempo, si è ritenuto opportuno di proiettarla in un periodo di tre anni e cioè negli anni 1964, 1965 e 1966, come specificato all'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Tenuto poi conto, come sopra detto, che l'assistenza contemplata nel provvedimento è destinata per la maggior parte alla Polizia e alla Guardia di finanza somale e che quest'ultima, trovandosi in condizioni di maggiore arretratezza, ha maggiori esigenze della prima, sempre al citato articolo 1 è prevista per i Ministeri dell'interno e della difesa che dovranno provvedere all'organizzazione della Polizia, una spesa complessivamente minore di quella prevista per il Ministero delle finanze che dovrà assistere la Guardia di finanza (rispettivamente 30, 139 e 231 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari).

Per il miglior raggiungimento dei fini che si prefigge, l'assistenza di cui trattasi deve essere esplicita, come indicato all'articolo 2, in tre settori: quello dell'addestramento di personale africano in Italia, quello del temporaneo invio nei Paesi africani di istruttori e consulenti italiani e quello delle forniture di materiali. Anche se non è stato possibile, per ovvie ragioni, specificare esattamente i limiti finanziari entro i quali le tre su accennate forme di assistenza verranno attuate, si può senz'altro indicare che la preminenza verrà data all'addestramento di allievi africani in Italia, anche in considera-

zione delle favorevoli influenze che la formazione italiana di un certo numero di tecnici africani comporta nelle relazioni con i Paesi beneficiari di tale assistenza.

Per quanto si riferisce alla fornitura gratuita di materiali, oltre ad eventuali acquisti *ad hoc*, è prevista la cessione di materiali già in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza italiane, cessione che verrebbe possibilmente fatta nei riguardi di materiali non strettamente indispensabili o di tipo in via di superamento, in modo che le Amministrazioni cedenti possano considerarsi equamente compensate da reintegrazioni soltanto parziali che verranno effettuate in base ad apposite valutazioni dei materiali stessi.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano alcuna nuova spesa in quanto sono semplicemente intese a regolarizzare formalmente spese già sostenute e cessioni di materiali già effettuate. Si tratta di convalidare spese di lieve entità sostenute per lo addestramento in Italia di personale somalo e per il trasporto in Somalia di alcuni materiali, nonché di consentire lo scarico contabile di materiali inviati in Somalia durante il periodo dell'Amministrazione fiduciaria italiana e poi ceduti al Governo somalo al momento del trapasso dei poteri e consistenti in mezzi di trasporto, materiale militare vario, materiale radio, logistico e di casermaggio, ed infine di autorizzare lo scarico di pochi materiali, non più in uso, ceduti alla Somalia successivamente all'indipendenza.

Con l'articolo 4 si autorizza il Ministero della difesa a reintegrarsi di parte del valore di un certo quantitativo di materiale militare che, al momento della cessione alla Somalia, era ancora in uso presso le nostre Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Viene accordata, per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e ad altri Stati africani in via di sviluppo un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno .	L.	30.000.000
Ministero della difesa .	»	139.000.000
Ministero delle finanze .	»	231.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o di altri Stati africani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o in altri Stati africani, per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e di altri Stati africani di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle

Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedersi gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Art. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e di altri Stati africani e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Sono altresì convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali dell'Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti al-

l'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.